

VADEMECUM

per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2017- 2021

Come noto il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali” – DPR 8/07/2005 n. 169 - all’articolo 3 reca la disciplina per le elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali (ovvero territoriali).

Con il presente “**vademecum**” s’intendono, come già avvenuto per le precedenti elezioni, fornire alcuni suggerimenti tratti dalla lettura complessiva del Regolamento elettorale e dai chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia in questi anni, limitatamente ad alcuni aspetti obiettivi, **nel rispetto dell’autonomia dell’Ordine e stante la competenza esclusiva di quest’ultimo in materia elettorale.**

I chiarimenti che seguono vengono resi relativamente ad aspetti obiettivi, e rimane salva l’autonomia dell’Ordine di determinarsi come meglio crede, senza entrare nel merito di questioni interpretative che non competono al Consiglio Nazionale, in quanto potrebbero determinare conflitti con il ruolo di magistratura in materia di reclami elettorali che la legge attribuisce, appunto, al Consiglio Nazionale predetto.

Il rinnovo dei Consigli degli Ordini deve avvenire secondo le modalità e con la composizione previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento di cui al DPR 8/07/2005 n. 169 (all.2)

L’elezione del Consiglio dell’Ordine, pertanto, deve essere indetta, mediante delibera, dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, corrispondente alla data di proclamazione dei consiglieri eletti (cfr. all.10)

L’Ordine, nella propria autonomia, deve stabilire tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle operazioni di voto (numero e composizione dei seggi, orari di apertura dei seggi, modalità di eventuali avvisi per mancato raggiungimento del quorum, ecc.), con la condizione che vengano rispettate le scadenze temporali delle votazioni fissate dalla legge e dal regolamento, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota prot. DAG 13/12/2012.0164362.U. (all.1)

Con riferimento, poi, all’art.2 comma 4 septies del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, si rinvia alla sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n.20138/2014 (all.7), nonché al quesito posto dal CNAPPC al Ministero della Giustizia (all.8) e al relativo riscontro (all.9)

Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento è auspicabile che, dopo la scadenza per la loro presentazione, tutte le candidature siano pubblicate sul sito internet dell’Ordine. Tale elenco deve comunque essere esposto durante tutte le operazioni di voto presso i seggi e all’Ordine.

La prima votazione dovrà tenersi il 15° giorno feriale successivo all’indizione delle elezioni.

Per gli Ordini con più di tremila iscritti il seggio elettorale dovrà essere aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi (comma 14 dell’art.3 del Regolamento elettorale).

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 del Regolamento sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

Il seggio dovrà rimanere chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiarerà chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procederà allo scrutinio.

Ciascuna votazione, ove non si dovesse raggiungere il quorum (esclusa ovviamente la terza votazione), non concorre a formare il quorum della votazione successiva. Difatti il Regolamento (art. 3, comma 13) prevede che il presidente di seggio debba verbalizzare il mancato raggiungimento del quorum e che le schede votate vadano archiviate senza scrutinarle.

L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, la bacheca dell'Ordine, ecc.).

E' possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere.

Il Regolamento prevede che, qualora la scheda compilata dall'elettore contenga un numero di nominativi maggiore di quello dei consiglieri da eleggere, si debbano prendere in considerazione solo quelli che rientrano nel numero dei posti disponibili (vedi art. 2, comma 3, e art. 3, comma 11 del Regolamento).

Il Regolamento, inoltre, dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell'albo appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento elettorale, è possibile, a discrezione dell'Ordine, istituire più seggi elettorali oltre a quello centrale. L'istituzione di più seggi dovrà essere motivata nella delibera di indizione delle votazioni; detti seggi dovranno essere istituiti presso strutture pubbliche. Se sono istituiti più seggi elettorali, dovranno essere nominati più presidenti di seggio, vicepresidenti, segretari e scrutatori di seggio.

Al termine delle votazioni presso i seggi periferici le urne, debitamente sigillate, sono trasmesse al seggio centrale per le operazioni di scrutinio.

Il presidente, il vice presidente, il segretario e almeno due scrutatori per ogni seggio devono essere individuati dal Consiglio tra gli iscritti all'albo. I rinunciatari dovranno fornire all'Ordine motivazione del diniego.

Riguardo le operazioni di voto la scheda elettorale sarà unica e dovrà riportare un numero di righe pari al numero dei consiglieri da eleggere (art. 3, comma 11, del Regolamento), rispettando le proporzioni indicate nell'allegato 1 del D.P.R. 169/2005.

È escluso il voto per corrispondenza.

Si ricorda che ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali; nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione si prosegue il giorno successivo con la seconda votazione e, in mancanza ancora del quorum, con la terza e ultima votazione, dove l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Le candidature devono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione all'albo, sezione e numero; dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine,

ovvero “sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità” (art.38 del DPR n.445/2000).

In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L’Ordine dovrà pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale il facsimile di domanda di candidatura, al fine di metterla a disposizione di tutti gli iscritti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, è eleggibile qualunque iscritto alla sezione B; identica possibilità è applicabile anche agli iscritti della sezione A dell’albo.

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, invece, il Regolamento prevede che tutti i Consiglieri siano eletti tra gli iscritti alla sezione A.

Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio dell’Ordine stabilisce il contenuto dell’avviso di convocazione da trasmettere agli iscritti almeno dieci giorni prima della data di inizio della prima votazione. Detto avviso è inviato per posta prioritaria, o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata o, qualora il numero degli iscritti superi i cinquecento, tramite pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive.

La prova dell’effettivo invio dell’avviso di convocazione, il cui onere spetta all’Ordine, può essere ad esempio la ricevuta della PEC, la ricevuta cumulativa delle poste, i “report” del fax.

Si precisa che in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall’esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l’avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell’elettorato attivo né in quello passivo.

Appare opportuno segnalare che eventuali domande di iscrizione debbano essere evase prima dell’indizione delle elezioni.

Si rammenta, infine, che tutti i Consigli degli Ordini sono tenuti a inviare tempestivamente, (e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1^ votazione) al Consiglio Nazionale il proprio avviso di convocazione delle elezioni per la sua pubblicazione nel sito istituzionale del C.N.A.P.P.C. (art. 3, comma 3, del Regolamento) all’indirizzo direzione.cnappc@archiworldpec.it

A supporto dei suggerimenti sopraindicati, che devono essere intesi solo come un contributo operativo, stante la competenza esclusiva in materia elettorale di ciascun Ordine , si trasmettono i seguenti allegati:

- all. 1) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 13/12/2012.0164362.U.;
- all. 2) D.P.R. n. 169/2005;
- all. 3) adempimenti, tempistica, modalità;
- all. 4) schema di delibera di indizione delle elezioni;
- all. 5) fac-simile presentazione candidatura;
- all. 6) fac-simile comunicazione proclamazione;
- all. 7) sentenza Cass. Civ. - Sezione II – n.20138/2014
- all. 8) nota CNAPPC 3 agosto 2016 prot.n.0002424
- all. 9) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 28/09/2016.0174020.U.;
- all.10)nota Ministero della Giustizia prot.DAG 28/04/2009.0059383